

Pubblicato il 26/09/2020

N. 00944/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01247/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2020, proposto da:

Legambiente Sicilia APS, Associazione Italiana Per I. World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) O.N.L.U.S., Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) ODV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Villareale n. 6;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Liberi Cacciatori Siciliani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giunta, Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Cacciatori, Italcaccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Di Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Sicilia, Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, Comitato Regionale Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, Arci Caccia Nazionale, Comitato Federativo Siciliano, U.N. Enalcaccia *pro tempore*, Delegazione Regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale, pubblicato sul sito WEB istituzionale in data 7 agosto 2020, avente ad oggetto "Calendario Venatorio 2020/2021", con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha

regolamentato i periodi e le specie dell'attività venatoria e, in particolare, nelle parti in cui (cfr. All. "A", artt. 4, 5, 8, 9, e 11):

a) autorizza la "preapertura" della stagione venatoria di ben n. 4 giornate, e precisamente nei giorni 2, 6, 12 e 13 settembre 2020, per le specie Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Tortora e Coniglio selvatico;

b) autorizza "l'apertura generale" della stagione venatoria a far data dal 20 settembre anziché dal 1 ottobre 2020;

c) autorizza il prelievo venatorio anticipato del Coniglio selvatico, nei giorni 6 e 13 settembre 2020, e l'apertura generalizzata della caccia allo stesso Coniglio selvatico a decorrere dal 20 settembre 2020, in assenza dei necessari aggiornati censimenti della specie ed in tutti gli AA.TT.CC., consentendo altresì l'uso del furetto;

d) prevede il prolungamento del prelievo venatorio della specie Beccaccia fino al 20 gennaio 2021, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020;

e) autorizza l'apertura della caccia alla Volpe a decorrere dal 20 settembre 2020, sia in forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l'ausilio di cani;

f) autorizza il prelievo venatorio delle specie Pavoncella e Moriglione;

g) prevede la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna e Fagiano nelle aziende agro-venatorie;

h) autorizza prelievo venatorio delle "diverse forme fenotipiche" del Cinghiale (*Sus scrofa*), ossia di animali non pienamente riconducibili alla nozione di "fauna selvatica";

2. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

VISTO il Decreto Presidenziale del 21/08/2020 n. 839 che ha rigettato la suddetta istanza di misure cautelari monocratiche;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che con il ricorso in epigrafe le associazioni ricorrenti hanno chiesto, previa concessione di misure cautelari anche ex art. 56 c.p.a., l'annullamento del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e del relativo allegato "A" (artt. 4, 5, 8, 9, e 11) nelle parti sub a-h), a tal fine richiamando il precedente contenzioso conclusosi con sentenza di questo TAR, Sez. II, n. 2647/2019 ed ordinanza cautelare del CGA n. 856/2018;

CONSIDERATO che, con memoria depositata il 19 settembre 2020, le associazioni ricorrenti:

- hanno precisato che alcune parti del calendario venatorio hanno già avuto esecuzione con correlativo superamento, *in parte qua*, della domanda preliminare di sospensione formulata nell'atto introduttivo del giudizio;

- hanno chiesto di sospendere l'efficacia del calendario impugnato, segnatamente nelle parti in cui:

- a) autorizza l'apertura della caccia al Coniglio selvatico a decorrere dal 20 settembre 2020, in violazione dei pareri resi dagli organi scientifici, in assenza di censimenti aggiornati ed in tutti indistintamente gli AA.TT.CC., consentendo l'uso del furetto;
- b) prevede il prolungamento del prelievo venatorio della specie Beccaccia fino al 20 gennaio 2020, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020;
- c) autorizza l'apertura della caccia alla Volpe sia in forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l'ausilio di cani a decorrere dal 20 settembre e non dal 1° ottobre 2020, in contrasto con il parere ISPRA e con le risultanze della CTU a firma di prof. Bruno Massa;
- d) autorizza il prelievo venatorio delle specie Pavoncella e Moriglione, in violazione delle disposizioni ministeriali in materia di prelievo di queste due specie di Anatidi;
- e) prevede la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna e Fagiano nelle aziende agro-venatorie;
- f) autorizza il prelievo delle "diverse forme fenotipiche" del Cinghiale (*Sus scrofa*), ossia di animali vaganti asseritamente riconducibili alla fauna domestica e non alla "fauna selvatica";

RITENUTO che, ad un sommario esame proprio di questa fase di giudizio, la doglianza con cui parte ricorrente deduce l'illegittimità del decreto impugnato nei punti sub a-b-c-e) laddove si discosta immotivatamente dal parere ISPRA appare suscettibile di favorevole apprezzamento atteso che:

- ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria), le Regioni, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale e il regolamento relativi

all'intera annata venatoria, con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria;

- lo Stato delega dunque alle Regioni l'emanazione del calendario venatorio in quanto riconosce le differenze che esistono sui differenti territori regionali per quanto riguarda le specie e l'entità in termini numerici delle popolazioni animali;

- posta la competenza statale in ordine alla tutela dell'ambiente e delle biodiversità (ex art. 117, comma 2, let s) Cost.) compete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, "la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall'ISPRA", risultando insufficienti "generici e non meglio documentati fattori differenziali legati a "tradizioni locali", ove disancorate da un'affidabile attività di monitoraggio e non supportate da dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico"(Cons. Stato, sez. III, del 22 giugno 2018 n. 3852; TAR Sardegna, sez. I, 30/01/2019 n. 65);

- in questo senso, in relazione al precedente calendario venatorio, si è già espresso questo Tribunale allorché ha evidenziato che "la preminenza dell'interesse faunistico-ambientale rispetto all'interesse alla pratica della caccia, che si esprime normativamente nella necessità procedimentale del parere dell'ISPRA (e nella esigenza di motivare con estremo rigore ogni possibile scostamento), è stata poi ribadita dalla recente sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 della Corte costituzionale, che ha sottolineato l'importanza sul piano dell'acquisizione dei fatti e degli interessi del ridetto parere" (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 16/11/2019 n. 2467; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 9/07/2013 n. 1474) nonché il C.G.A.R.S., allorché, ha ritenuto necessario disporre una CTU al fine di accertare il grado di attendibilità delle valutazioni della Regione rispetto a quanto

indicato nel parere dell'ISPRA (cfr. C.G.A.R.S., ordinanza del 17/12/2018 n. 856);

- in mancanza di certezza scientifica, l'attività di programmazione, regolatoria e amministrativa deve ispirarsi al principio di precauzione, "il quale può giustificare l'adozione di misure di protezione anche laddove permangano incertezze scientifiche sull'esistenza o la portata dei rischi (in questi termini, si v. Corte giust., sent. 09.06.2016, cause riunite C-78/16 e C-79/16)" (TAR Liguria, sez. II, 07/08/2020 n. 568).

RITENUTO che appare altresì fondata la doglianza con cui parte ricorrente deduce l'illegittimità del decreto impugnato nel punto sub d) che autorizza il prelievo venatorio delle specie Pavoncella e Moriglione, stante il contrasto con le disposizioni ministeriali (menzionate nel parere ISPRA) in materia di prelievo di queste due specie di Anatidi le quali richiamano al rispetto di precisi obblighi assunti internazionali assunti, sul punto, dallo Stato italiano (cfr. TAR Toscana, sez. II, 30/06/2020 n. 848);

RITENUTO, per converso, che il ricorso non appare assistito da adeguati profili di *fumus* in relazione al punto sub f), atteso che in tale parte il calendario venatorio autorizza in maniera chiara la caccia del solo Cinghiale (*Sus scrofa*) e non di maiali domestici, ancorché ibridi;

RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare nei limiti anzidetti - punti sub a-b-c-d-e) - avuto riguardo anche al fatto che l'interesse pubblico generale alla tutela di specie animali che costituiscono patrimonio indisponibile alla collettività, prevale senz'altro sull'interesse volto ad estendere la platea delle specie cacciabili a favore degli associati delle associazioni intervenienti;

RITENUTO di compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza;

RITENUTO, infine, di fissare per la trattazione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 07/05/2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato nelle parti parimenti indicate in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 07/05/2021;

Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

Raffaella Sara Russo, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO